



Città Metropolitana di Roma Capitale

Dipartimento 04 Servizio 03

Tutela aria ed energia

e-mail: l.campofelice@cittametropolitanaroma.gov.it

**Proposta n. 99903616
del 25/08/2016**

Responsabile dell'Istruttoria
Annamaria Frascati

Responsabile del Procedimento
Annamaria Frascati

RIFERIMENTI CONTABILI

Atto Privo di Rilevanza Contabile

Determinazione firmata digitalmente da :

- Il Dirigente Servizio 03 Dipartimento 04
quale centro di responsabilita'
in data 25/08/2016

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

R.U. 3412 del 25/08/2016

Oggetto: D. Lgs. 03/04/2006, n. 152, Parte V ss. mm. ii. Modifica D. D. R. U. n. 3616 del 05/06/2009 con abrogazione dell'adesione all'autorizzazione di carattere generale per gli stabilimenti di gestione rifiuti non pericolosi, o che utilizzano rifiuti non pericolosi nel ciclo produttivo, ed assoggettamento al regime autorizzativo di cui all'art. 269 del decreto stesso.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 03 Dipartimento DIP04

Arch. Luca CAMPOFELICE

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i da Annamaria Frascati e dal responsabile del procedimento Annamaria Frascati;

Premesso che:

- il D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, Parte V “Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”, all’art. 272, comma 2 stabilisce che, per specifiche categorie di stabilimenti, individuate in relazione al tipo ed alle modalità di produzione l’autorità competente può adottare apposite “autorizzazioni di carattere generale”;

- con la determina dirigenziale n. 3616 del 05/06/2009, l’Amministrazione Provinciale di Roma (oggi Città Metropolitana di Roma Capitale) ha approvato l’adozione di autorizzazioni di “carattere generale”, relativamente agli stabilimenti ed attività di seguito indicati:

- stabilimenti di produzione conglomerato cementizio;
- stabilimenti di produzione conglomerato cementizio con utilizzo di rifiuti non pericolosi;
- stabilimenti di produzione conglomerato cementizio installati presso cantieri di pubblica utilità;
- stabilimenti di produzione conglomerato bituminoso;
- stabilimenti di produzione conglomerato bituminoso con utilizzo di rifiuti non pericolosi;
- stabilimenti di “messa in riserva” di rifiuti non pericolosi (tipologie 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 5.1, 5.2, 5.16, 5.19, 6.1, 6.2, 8.4, 8.9, 9.1, 9.2 del D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii.);
- stabilimenti di “messa i riserva” di rifiuti inerti, di rilevanti e sottofondi stradali (tipologie 7.1, 7.2, 7.6, 7.11 del D.M. 05/02/1998);
- attività di recupero toner per stampanti laser, contenitori toner per fotocopiatrici, cartucce per stampanti e fax e calcolatrici a getto d’inchiostro, cartucce nastro per stampanti ad aghi (classificati dalla normativa vigente come rifiuti speciali non pericolosi);
- stabilimenti di produzione compost verde (tipologie 16.1, lett. b), c), h), l) del D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii.);
- NEF per ricarica cartucce ink-jet;

- con la determina dirigenziale R.U. n. 6698 del 28/09/2010 è stata effettuata la conferma e l’aggiornamento della modulistica approvata con la D.D. R.U. n. 3616 del 05/06/2009;

considerato che con la circolare del 09/12/2015, il Dirigente del Servizio 6 “Gestione Rifiuti” (ora Servizio 1 “Gestione Rifiuti”) della Città Metropolitana di Roma Capitale, ha dettato le disposizioni in merito alla questione della “messa in riserva” (operazione R13 dell’Allegato C degli Allegati alla Parte IV del D.Lgs. 152/06) di rifiuti non pericolosi da gestire secondo le procedure dettate dagli artt. 214 e 216 del suindicato decreto;

che l’accesso, alle procedure dei suindicati articoli, è consentita alle imprese solo a condizione che siano rispettate le prescrizioni stabilite dal D.M. 05/02/1998 per i rifiuti non pericolosi, e dal D.M. 161 del 12/06/2002 per i rifiuti pericolosi;

che, in particolare, per le operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi gli impianti possono essere ammessi alle procedure degli artt. 214 e 216 del D.L.gs. 152/06 solo nel rispetto di quanto disposto dall’art. 6 e degli Allegati 1 e 4 del D.M. 05/02/1998 e siano rispettate le norme tecniche generali per gli impianti di recupero che effettuano le operazioni di “messa in riserva” ai sensi dell’Allegato 5 del citato D.M., come modificato dal D.M. 186 del 05/04/2006;

che nel caso in cui, presso uno stabilimento di gestione rifiuti non pericolosi o, che utilizzi rifiuti nel

ciclo produttivo, non siano svolte tutte le operazioni previste dal D.M. 05/02/1998 il gestore avrà l'obbligo di ottenere l'autorizzazione secondo le disposizioni dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, Parte IV;

rilevato che gli stabilimenti di recupero rifiuti non pericolosi sono, spesso, localizzati in aree aventi problematiche di compatibilità urbanistica agli strumenti di P.R.G. dei Comuni od in aree oggetto di vincoli di natura paesaggistica e/o archeologica;

ritenuto necessario, alla luce di quanto esplicitato in premessa, rivedere il regime di autorizzazione di carattere "generale" per le attività elencate nella D.D. R.U. n. 3616 del 05/06/2009 per gli stabilimenti di seguito indicati:

- stabilimenti di produzione conglomerato cementizio con utilizzo di rifiuti non pericolosi;
- stabilimenti di produzione conglomerato bituminoso con utilizzo di rifiuti non pericolosi;
- stabilimenti di "messa in riserva" di rifiuti non pericolosi (tipologie 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 5.1, 5.2, 5.16, 5.19, 6.1, 6.2, 8.4, 8.9, 9.1, 9.2 del D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii.);
- stabilimenti di "messa in riserva" di rifiuti inerti, di rilevanti e sottofondi stradali (tipologie 7.1, 7.2, 7.6, 7.11 del D.M. 05/02/1998);
- attività di recupero toner per stampanti laser, contenitori toner per fotocopiatrici, cartucce per stampanti e fax e calcolatrici a getto d'inchiostro, cartucce nastro per stampanti ad aghi (classificati dalla normativa vigente come rifiuti speciali non pericolosi);
- stabilimenti di produzione compost verde (tipologie 16.1, lett. b), c), h), l) del D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii.);

ritenuto opportuno assoggettare nuovamente, gli stabilimenti del suindicato elenco, al regime dell'autorizzazione "specifica" di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06, Parte V;

stabilito che gli stabilimenti, che nel tempo, hanno usufruito del regime dell'autorizzazione in via generale dovranno essere sottoposti al regime dell'autorizzazione specifica, di cui all'art. 269 del D.Lgs 152/06, al momento di:

- rinnovare l'autorizzazione in via generale;
- aggiornare l'autorizzazione in via generale;
- apportare modifiche sostanziale o non sostanziali agli impianti/attività dello stabilimento;

che a far data dalla data di sottoscrizione digitale del presente provvedimento, i gestori dei nuovi stabilimento o di quelli oggetto di trasferimento in altra località, dovranno obbligatoriamente sottostare al regime autorizzativo di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06, al momento di inoltro dell'istanza;

Preso atto che il Direttore di Dipartimento ha apposto il visto di conformità agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 16, comma 4, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Roma", approvato con Deliberazione G. P. n. 1122/56 del 23 dicembre 2003;

Visto l'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ;

Visto l'art. 151, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ;

DETERMINA

1. di escludere dalla procedura, già approvata con la D.D. R.U. n. 3616 del 05/06/2009, di cui all'art. 272, comma 2 del D.Lgs. 152/06, Parte V ss.mm.ii. gli stabilimenti che effettuano operazioni di gestione dei rifiuti non pericolosi o, utilizzano i rifiuti nel ciclo produttivo, secondo le disposizioni dettate dagli artt. 214 e 216 del citato decreto;

2. di stabilire che gli stabilimenti e le attività, escluse dalle procedure dell'art. 272, comma 2 e che dovranno adottare le procedure dell'art. 269 del citato decreto, sono:

- stabilimenti di produzione conglomerato cementizio con utilizzo di rifiuti non pericolosi;
- stabilimenti di produzione conglomerato bituminoso con utilizzo di rifiuti non pericolosi;
- stabilimenti di “messa in riserva” di rifiuti non pericolosi (tipologie 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 5.1, 5.2, 5.16, 5.19, 6.1, 6.2, 8.4, 8.9, 9.1, 9.2 del D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii.);
- stabilimenti di “messa in riserva” di rifiuti inerti, di rilevanti e sottofondi stradali (tipologie 7.1, 7.2, 7.6, 7.11 del D.M. 05/02/1998);
- attività di recupero toner per stampanti laser, contenitori toner per fotocopiatrici, cartucce per stampanti e fax e calcolatrici a getto d'inchiostro, cartucce nastro per stampanti ad aghi (classificati dalla normativa vigente come rifiuti speciali non pericolosi);
- stabilimenti di produzione compost verde (tipologie 16.1, lett. b), c), h), l) del D.M. 05/02/1998 e ss.mm.ii.);

3. di assoggettare al regime autorizzativo dell'art. 269 del D.L.gs. 152/06 gli stabilimenti di gestione rifiuti, o che utilizzano rifiuti nel ciclo produttivo, di nuova costruzione o con autorizzazione in via generale in scadenza;

4. di assoggettare al regime autorizzativo dell'art. 269 del D.L.gs. 152/06 gli stabilimenti di gestione rifiuti, o che utilizzano rifiuti nel ciclo produttivo, di nuova costruzione o con autorizzazione in via generale ancora vigente, nel caso di domanda per:

- trasferimento dello stabilimento;
 - aggiornamento e/o modifica non sostanziale degli impianti/attività dello stabilimento;
 - modifica sostanziale degli impianti/attività dello stabilimento;
5. di dare mandato all'Ufficio Emissioni per la revisione e l'adattamento dei modelli di autorizzazione generale approvati con la D.D. R.U. n. 3616 del 05/06/2009 e non indicati ai precedenti punti 1), 2) 3) e 4), e precisamente i modelli relativi agli:
- a. stabilimenti di produzione conglomerato cementizio;
 - b. stabilimenti di produzione conglomerato cementizio installati presso cantieri di pubblica utilità;

c. stabilimenti di produzione conglomerato bituminoso;

al fine di essere gestiti correttamente ed esclusivamente attraverso la procedura informatica “Sportello Telematico unificato ambientale” della Città metropolitana di Roma Capitale, secondo tutte le regole e caratteristiche in vigore per tale procedura.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. del Lazio od al Capo dello Stato rispettivamente nel termine di 60 e di 120 giorni dalla data di sottoscrizione digitale del presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
Arch. Luca CAMPOFELICE